



U.O.POLITICHE SOCIALI

**ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) NEL COMUNE
DI BORGO SAN LORENZO (FI)
BANDO GENERALE DI CONCORSO 2018**

Vista la L.R. Toscana n. 96/1996, come modificata dalla L.R. n. 41/2015 (di seguito "L.R.");

Visti gli artt. 40-bis e 40-quater L.R., la deliberazione G.R. Toscana n. 648/2015, l'articolo 21 Legge n. 457/1978 e la deliberazione G.R. Toscana n. 630/2013;

Visto il Regolamento Lode Fiorentina del 21/09/2015 (di seguito "Regolamento LODE");

Richiamata la deliberazione G.C. n. 237 del 26/11/2015, di recepimento, con modifiche, integrazione e statuizioni, del suddetto Regolamento Lode, rivista con deliberazione G.C. n.22 del 08/03/2018 ;

In attuazione della propria Determinazione n. 186 del 13/03/2018;

rende noto

che dal giorno **14 MARZO 2018** e fino al **14 MAGGIO 2018** (con differimento al **13 GIUGNO 2018** per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E del Comune di Borgo San Lorenzo), sono aperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione per la formazione della graduatoria valida ai fini dell'assegnazione di alloggi ERP presenti sul territorio comunale.

Gli alloggi di ERP sono assegnati dal Comune sulla base della graduatoria suddetta ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della verifica degli stessi in fase di assegnazione dell'alloggio.

ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al suddetto bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggio, sia soggetti già assegnatari, sia soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti (ai sensi dell'allegato A) della LRT n. 96/1996 e ss.mm.ii):

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri non aderenti all'Unione Europea, purché siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale ed esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;

Hanno facoltà di partecipare al presente bando i lavoratori, cittadini italiani, emigrati all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune di Borgo San Lorenzo.

c) situazione reddituale non superiore alla soglia di € 16.500,00= di valore ISEE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. L'attestazione ISE-ISEE dovrà essere in corso di validità alla data di pubblicazione del bando.



d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

I cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere la dichiarazione dell'Autorità del paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che i componenti del nucleo familiare non possiedono unità immobiliari ad uso abitativo nel loro Paese;

e) assenza di titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00= ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dalla LRT n. 96/1996 e ss.mm.ii., all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d), e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

I titolari di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti sopra elencati, possono partecipare al bando di concorso. In tale caso, il Comune procede all'eventuale assegnazione dell'alloggio dopo aver verificato la documentata indisponibilità della proprietà.

ART. 2 – SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

1) Ai fini del bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona o dal richiedente e da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando, ovvero dai soggetti sotto indicati:

a) i coniugi non legalmente separati, le persone unite civilmente o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;

b) i figli anagraficamente conviventi;

c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

2) Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

a) le coppie coniugate, ivi intese anche le unioni civili regolamentate dalla normativa vigente;

b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi, ivi intese anche le convivenze di fatto regolamentate dalla normativa vigente;



- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
- 3) Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
 - i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata o anagraficamente convivente more uxorio;
 - due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi demografici del Comune "non certificabile" devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso la Graduatoria provvisoria:

- idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente;

- idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.

Tale certificazione dovrà essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salve le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Dovrà altresì essere debitamente tradotto in lingua italiana dalla suddetta autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale regolarmente iscritto all'albo dei Consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) presso qualunque Tribunale italiano.

ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando (ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d) in relazione ai cittadini non italiani) e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 8, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal DPR 28/12/2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).

Il Comune di Borgo San Lorenzo ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000 e del vigente Regolamento Comunale in materia di autocertificazioni approvato con deliberazione G.C.n.96/20107, procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono presentare copia del permesso di soggiorno in corso di validità, qualora non presente in banca dati anagrafica del Comune di Borgo San Lorenzo.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda, pena l'esclusione, la seguente documentazione:



a) per i cittadini stranieri di Paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari copia della dichiarazione di cui al precedente art. 1, lett. d) del Paese di origine tradotta e legalizzata che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine, oppure in caso di possesso presentazione della documentazione che ne attesti l'indisponibilità.

Dovrà essere, inoltre, obbligatoriamente allegata alla domanda, pena la non attribuzione del relativo punteggio, la seguente documentazione:

- a) certificazione dell'Asl di invalidità, in corso di validità, pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67% o di handicap grave in misura pari al 100%, ai sensi della Legge n. 104/92;
- b) certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, sussistente da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando;
- c) certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale comprovante l'esistenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificazione dell'Asl attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare.
- d) contratto di locazione regolarmente registrato, ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2017.
- e) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, munito di formula esecutiva da parte del Tribunale.

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 8.

ART. 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, senza inoltrare comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati. Ai lavoratori emigrati all'estero la pubblicazione della graduatoria provvisoria dovrà essere comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune. Per i lavoratori emigrati all'estero i trenta giorni per presentare opposizione partiranno dalla data di ricevimento della raccomandata o della PEC inerente la comunicazione. Per presentare tale opposizione dovrà essere utilizzato apposito modello che dovrà pervenire al protocollo entro la scadenza sopra precisata.

Entro massimo 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione di cui all'art. 5 comma 10 del Regolamento, unitamente alle opposizioni presentate corredate dalle relative domande.



Entro massimo 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B) della Legge Regionale e del criterio di priorità di cui al comma 6 art. 12 della stessa; in caso di ulteriore parità si procede con sorteggio e poi si trasmette la graduatoria definitiva ed i relativi atti al Dirigente di settore per la sua approvazione. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90, il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria definitiva. I rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Borgo San Lorenzo.

ART. 7 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva, conseguente all'emanazione del bando, ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Borgo San Lorenzo e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

ART. 8 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria per l'assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche, familiari ed abitative del richiedente e del suo nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**

N.B. Il reddito imponibile non è deducibile da attestazione ISEE, ma dalle Certificazioni Uniche rilasciate dal datore di lavoro, da eventuali modelli 730, dal modello Unico di tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno di riferimento. Per il bando ERP 2018, si terrà conto delle certificazioni reddituali anno 2017. (Relative ai Redditi dell'anno 2016).

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 2**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1**

- con uno o più figli minori a carico: **punti 2**



In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%: **punti 2**
- in misura pari al 100%: **punti 3**

a-4bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**

a-4ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter, non possono essere comunque attribuiti più di 6 punti.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 o a-4bis: **punti 4**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al precedente punto a-4ter: **punti 5**
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 6**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis e a-4ter.

6



b) Condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2**

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al punto b-1.1. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, il cui canone di affitto è interamente o parzialmente corrisposto dall'Ente stesso, regolarmente occupati: **punti 3**

Il punteggio di cui al punto b.1.3. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b.1.2 e b.1.3 devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda non inferiore ad anni due: **punti 2**

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**



c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato:

punti 0,50

per ogni anno di presenza in graduatoria.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Qualora le situazioni dichiarate non corrispondano alle vigenti disposizioni di legge o non siano comprovate dalla idonea certificazione ove necessaria, non produrranno alcun punteggio.

ART. 9 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della LRT 96/1996 e ss.mm.ii.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - RINUNCIA

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva a norma dell'art. 13 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii. e del Regolamento Lode.

Il Comune di Borgo San Lorenzo si riserva di poter destinare un'aliquota massima del 5% degli alloggi da assegnare a favore dei nuclei familiari dall'art. 13 ter c.6 della LRT 96/1996 e ss.mm.ii e art. 17 del Regolamento Lode.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi sanitari certificati. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune di Borgo San Lorenzo procederà all'esclusione dalla graduatoria.

ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è messo in pubblicazione il giorno 14/03/2018. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere inoltrate per 60 giorni, fino al 14/05/2018.

Per i cittadini italiani residenti all'esterno iscritti all'AIRE del Comune di Borgo San Lorenzo i termini di presentazione scadranno il giorno 13/06/2018.

ART. 12 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Borgo San Lorenzo, pena l'inammissibilità. Saranno causa di esclusione anche l'omissione della firma del richiedente sul modulo di domanda o la mancanza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello stesso qualora il modulo di domanda non sia stato sottoscritto in presenza del dipendente comunale incaricato.

I moduli di domanda saranno distribuiti dal Comune di Borgo San Lorenzo presso l'Ufficio URP nei giorni di apertura al pubblico e saranno inoltre scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo alla pagina www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo (€ 16,00), ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.M. 20/8/1992.

8



Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e riconsegnate all'Ufficio Protocollo o spedite al Comune di Borgo San Lorenzo;

- Le domande inoltrate di persona devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno di scadenza.
- Le domande spedite a mezzo raccomandata postale A.R. devono riportare nome, cognome e indirizzo del mittente e sulla busta la dicitura "*contiene domanda bando alloggi ERP*". Per esse, ai fini del termine di invio, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.
- Le domande spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC), indirizzo PEC: **comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it**, dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo PEC nella disponibilità del richiedente, entro le ore 24.00 del giorno di scadenza. La domanda da allegare al messaggio PEC può consistere:

- a- nel documento informatico originale, firmato digitalmente dal richiedente ed in regola con il bollo;
- b- nella copia digitale (prodotta mediante scannerizzazione) dell'originale analogico (cartaceo), recante la firma autografa del richiedente ed in regola con il bollo.

Per la redazione e l'invio della domanda gli interessati potranno allo scopo fruire anche dell'ausilio di organizzazioni presenti sul territorio che si renderanno disponibili al servizio, sarà inoltre possibile rivolgersi all'Ufficio URP nei giorni di apertura al pubblico, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri 055-84966235 – 055-84966260.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Borgo San Lorenzo non invierà comunicazioni personali circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva. La graduatoria ed ogni altra comunicazione inerente il bando ERP 2018 saranno visibili sul sito istituzionale del Comune e dell'Albo on-line.

ART. 13 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate in seguito al presente bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento, ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

ART. 14 - CONTROLLI E NORMA FINALE

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 e del vigente Regolamento Comunale, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Fermo restando le sanzioni penali previste dalla legge, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LRT n. 96/1996 e ss.mm.ii., al Regolamento Lode, alle deliberazioni G.C.n. 237/2015 e n. 22/2018 e alle norme statali comunque connesse.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'U.O. Politiche Sociali D.ssa Alessandra Pini.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Borgo San Lorenzo, 13/03/2018

Il Responsabile del Servizio
Dr. Emanuele Cosmi